

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4267

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CICERONE, TESTA ENRICO, BOSELLI, SAPIO**

*Presentata l'11 ottobre 1989*

Valutazione di impatto ambientale e realizzazione delle opere di completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 14 gennaio 1988, i deputati comunisti Zangheri, Ciccone, Testa Enrico, Gelli, Di Pietro, Picchetti, Ciafardini, Soave, Sapiro, Orlandi e Petrocelli hanno presentato una proposta di legge intitolata « Istituzione dell'area di ricerca scientifica e tecnologica dell'Aquila e fondi per il completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso » (n. 2160).

Nello stesso periodo, analoghe iniziative legislative sono state assunte dai deputati Ferrarini, Tancredi e Ricciuti, con tre diverse proposte di legge che si limitano, tuttavia, ad affrontare i problemi del completamento del laboratorio del Gran Sasso.

La VIII Commissione « Ambiente, territorio e lavori pubblici », nel prendere in esame la materia, si è orientata, per ragioni di urgenza, ad affrontare i problemi contingenti connessi alla realizzazione delle opere necessarie a dare piena funzionalità a questa importante struttura scientifica, riservandosi di approfondire in un futuro concerto con la VII Commissione « Cultura, scienza ed istruzione » quelli più complessi relativi alla costituzione del polo scientifico e tecnologico.

In relazione a questa decisione, che ha comportato il temporaneo accantonamento dell'esame della proposta n. 2160 dell'onorevole Zangheri, e con l'intento di offrire un ulteriore contributo alla defi-

nizione della legge, riteniamo utile presentare la presente proposta che concentra la sua attenzione sui problemi del laboratorio e del suo rapporto con l'ambiente.

A questo proposito, si sottolinea che con l'articolo 1 viene data una risposta compiuta e rigorosa alle preoccupazioni, da più parti espresse, circa il pericolo di ulteriori danni e squilibri ambientali che la realizzazione di altre opere nelle viscere della montagna potrebbero causare. Una risposta sia attraverso la puntuale indicazione delle opere, con la esclusione di un assurdo laboratorio esterno a 2200 metri sotto il Corno Grande, sia attraverso la separazione in tre fasi distinte della progettazione, della valutazione di impatto ambientale e della realizzazione dei lavori per quelle opere (e solo per esse) che avranno superato questa valutazione ai sensi delle norme vigenti e con particolare riferimento all'equilibrio idrogeologico della montagna.

Con l'articolo 3 si stabilisce che il 10 per cento dello stanziamento di 160 miliardi debba essere destinato al miglioramento ed al restauro dell'ambiente delle zone interessate dai lavori di realizzazione del traforo del Gran Sasso e del laboratorio di fisica nucleare: riconoscendo, in tal modo, che gravi danni sono stati prodotti da precedenti interventi eseguiti con frettolosa leggerezza e introducendo un principio riparatore senz'altro coerente con la più recente sensibilità ecologica.

È sempre la moderna ragione ambientalista a proporre, con l'articolo 4, la costituzione di un consorzio per il rilievo e il controllo permanente dell'ambiente del Gran Sasso, per lo studio dei fenomeni geofisici e delle trasformazioni dell'ambiente naturale cui sono chiamati a partecipare l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), l'università dell'Aquila e la regione Abruzzo insieme ad altri soggetti pubblici e privati.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a progettare il definitivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:

a) due nuove sale-laboratorio in sotterranea;

b) una galleria carrabile di accesso e di servizio per il collegamento autonomo del laboratorio in sotterranea con l'esterno sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza;

c) l'ampliamento ed adeguamento del centro direzionale - laboratorio esterno nell'area adiacente al fabbricato esistente, nonché il suo allaccio alla galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo.

2. In considerazione della particolare natura delle opere di cui al comma 1, il progetto è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 e da successivi decreti, e con particolare riferimento alla valutazione dell'impatto con l'equilibrio idrogeologico della montagna.

3. L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in caso di esito positivo della valutazione di impatto ambientale, o parte di esse in caso di esito parzialmente positivo della suddetta valutazione, conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente e assumendo,

se necessario, le opportune misure di mitigazione e le eventuali alternative indicate.

#### ART. 2.

1. La progettazione degli impianti di sicurezza necessari alla funzionalità delle opere di cui all'articolo 1 è affidata all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) con la consulenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

#### ART. 3.

1. Fermi restando gli obblighi contrattuali già assunti o da assumersi da parte delle ditte esecutrici, l'ANAS provvede al restauro ed al miglioramento dell'ambiente nelle zone interessate dalle opere da realizzarsi ai sensi della presente legge, nonché in quelle interessate dai già eseguiti lavori di costruzione del traforo autostradale e del laboratorio di fisica nucleare. A tal fine, l'ANAS, con apposito progetto, procede alla localizzazione e definizione degli interventi da eseguire non solo relativamente alle aree demaniali, ma anche a quelle considerate meritevoli di recupero e di acquisizione ai fini di una eventuale demanializzazione.

2. Gli oneri per gli interventi di cui al presente articolo corrispondono al 10 per cento dell'intero stanziamento della presente legge.

#### ART. 4.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove la costituzione di un consorzio con sede in L'Aquila tra l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), l'università dell'Aquila e la regione Abruzzo, nonché, a loro richiesta, con il CNR, l'ENEA e la Telespazio SpA, con il compito, in particolare, di provvedere al rilievo e controllo permanente dell'ambiente nella regione del Gran Sasso e allo studio dei fenomeni

geofisici, interni ed esterni, delle acque sotterranee e delle risorse idrogeologiche, nonché delle trasformazioni dell'ambiente naturale. Il consorzio provvede altresì alla realizzazione o all'allestimento di apposite strutture in L'Aquila e Teramo da destinare ad iniziative di informazione e divulgazione scientifica nell'ambito dei propri fini istituzionali.

2. Possono partecipare al consorzio, dopo la sua costituzione, altri enti interessati, che si obblighino ad erogare contributi al fondo secondo le norme che saranno fissate dallo statuto del medesimo.

3. Allo scadere del programma sperimentale, della durata di cinque anni, la rete di rilevamento e controllo ambientale entra a far parte dei servizi tecnici del Ministero dell'ambiente.

4. Al consorzio di cui al presente articolo è assegnato, per le predette finalità, un contributo straordinario di lire cinque miliardi.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, altresì, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5, alla realizzazione in Teramo del Museo della fisica e dell'astrofisica, che sarà gestito dall'INFN nel quadro dei suoi programmi di didattica, informazione e divulgazione scientifica.

#### ART. 5.

1. All'onere di lire 160 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1989, lire 15 miliardi per l'anno 1990 e lire 40 miliardi per l'anno 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando la specifica voce « Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso », e quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1989, lire 50 miliardi per l'anno 1990 e lire 15 miliardi per l'anno 1991, mediante riduzione di pari

importo dell'autorizzazione di spesa dell'ANAS prevista dall'articolo 7, comma 15, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e corrispondente integrazione della contabilità speciale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Gli eventuali stanziamenti a valere, sulle disponibilità della legge 1° marzo 1986, n. 64, e finalizzati ad interventi per il laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso, sono coordinati con quelli previsti dalla presente legge, d'intesa, tra i Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

#### ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.